

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2140-A)

## RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE BANFI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 1967*

*(V. Stampato n. 3839)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**col Ministro del Bilancio**

**e col Ministro del Tesoro**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 21 marzo 1967*

---

**Comunicata alla Presidenza il 13 aprile 1967**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, recante modificazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

---

ONOREVOLI SENATORI. — Tra le varie provvidenze disposte dal decreto 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge con emendamento con legge 23 dicembre 1966, n. 1142, venivano disposte provvidenze a favore delle aziende artigiane danneggiate dalle alluvioni e dalle mareggiate dell'autunno 1966.

Fra tali provvidenze è quella dell'accesso a mutui agevolati al tasso del 3 per cento per la durata di 10 anni, sia per la riparazione del danno subito, sia per la ricostituzione delle scorte: tali mutui erano assistiti da garanzia statale.

Per il finanziamento delle scorte veniva fissato il limite massimo di lire 6 milioni sempre che la domanda fosse cumulativa per la riparazione del danno sofferto e per la ricostituzione delle scorte.

È ancora da aggiungere che, in forza della ricordata imposizione, nelle more dell'istruttoria delle domande avanzate dalle aziende artigiane, gli istituti e le aziende di credito ammesse ad operare con l'Artigiancassa potevano erogare, a titolo di prefinanziamento, fino al 50 per cento del mutuo deliberato, con intervento immediato del contributo statale in conto interessi. Nell'applicazione della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sorgevano numerose difficoltà in quanto è risultato che in molti casi era pressochè impossibile dimostrare il rapporto fra necessità di finanziamento per scorte e finanziamento per impianti o valori aziendali, soprattutto, come ricorda la relazione dei Ministri proponenti, per quelle imprese che, per la loro natura, non hanno necessità di avere a disposizione strumentazioni aziendali di rilievo.

Per superare questa difficoltà il decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, ha provveduto a rendere possibile il finanziamento anche per la sola formazione o ricostituzione delle scorte di materie prime e di prodotti finiti, necessarie all'attività dell'azienda, fino all'importo di 3 milioni per la durata di dieci anni a prescindere dal valore degli impianti e dall'esistenza di altri finanziamenti relativi agli impianti stessi.

La Camera dei deputati ha poi approvato un emendamento aggiuntivo il quale preve-

de la possibilità di ottenere finanziamenti per somme superiori ai 3 milioni fino ad un massimo di 8, alle stesse condizioni del comma precedente ma solo a condizione che le domande siano presentate entro il 31 luglio 1967.

È sorta questione alla Camera dei deputati se la durata dei mutui dovesse essere limitata a tre anni o portata a cinque anni, ed in quest'ultimo senso venne approvato un emendamento che appare giusto ed opportuno perchè la restituzione delle somme mutate in soli tre anni rischiava di rendere inefficiente la stessa agevolazione.

Col secondo articolo del decreto-legge viene accolta un'altra richiesta della categoria degli artigiani diretta a superare le difficoltà ed i ritardi della procedura dei finanziamenti: in realtà, essendo il prefinanziamento solo una facoltà delle aziende di credito, esse trovavano remore alla concessione del prefinanziamento stesso; così alla facoltà è stato sostituito l'obbligo della concessione del prefinanziamento prima dell'approntamento della documentazione necessaria. In conseguenza di questa norma la quota del prefinanziamento fissata nel 50 per cento per la parte non eccedente i 10 milioni è garantita dal Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1088: tale garanzia copre anche l'eventuale e facoltativo prefinanziamento fino al 50 per cento della parte eccedente i 10 milioni.

Con questo decreto-legge e con le modifiche migliorative apportate dalla Camera dei deputati, sono state accolte le istanze degli artigiani; e pertanto la 9ª Commissione esprime parere favorevole alla conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31.

Solo per dare qualche informazione agli onorevoli colleghi dirò che sulle 1.453 domande presentate fino al 7 marzo 1967, sono state accolte 1.357 domande, per un'importo di 7 miliardi e 428 milioni, e solo 96 per 477 milioni sono all'esame.

Il decreto-legge n. 31 ha consentito l'afflusso di nuove domande il che rende urgente la conversione in legge dello stesso.

BANFI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, recante modificazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:*

« Le imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono altresì ottenere i finanziamenti previsti dal comma precedente per somme eccedenti i tre milioni e non superiori a otto alle stesse condizioni previste nel medesimo comma precedente, per la durata massima di cinque anni, purchè la relativa domanda sia presentata agli istituti di credito entro il 31 luglio 1967.

Le provvidenze previste dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e seguenti sono estese anche ai territori colpiti da movimenti franosi verificatisi in conseguenza delle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 ».